

## CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

### DEFINIZIONI:

**CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE** o **CONDIZIONI**: il presente testo incorpora le condizioni generali di contratto dello Spedizioniere applicabili, salvo deroga scritta, a tutti gli incarichi di spedizione.

**CONFERIMENTO D'INCARICO**: la comunicazione scritta del Mandante con la quale viene richiesto allo Spedizioniere l'organizzazione di una o più spedizioni, anche multimodali, ove sono indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto ed eventuali assicurazioni espressamente richieste, attività accessorie di cui la Mandante richiede allo spedizioniere di organizzare l'esecuzione attraverso la nomina di soggetti idonei alla relativa esecuzione.

**MANDANTE**: il/la cliente dello Spedizioniere che invia a quest'ultimo il Conferimento d'Incarico richiedendo l'organizzazione della spedizione attraverso la conclusione da parte dello Spedizioniere di appositi contratti di trasporto e accessori agli stessi.

**MANDATO**: il mandato di spedizione, incorporato nel Conferimento d'Incarico con il quale il Mandante conferisce allo Spedizioniere l'incarico di concludere contratti di trasporto per proprio conto. Il Mandato potrà essere conferito allo Spedizioniere con o senza la rappresentanza e quindi lo Spedizioniere agirà alternativamente in nome e per conto del Mandante, ovvero in nome proprio per conto del Mandante. In entrambi i casi, il contratto di spedizione sarà comunque sottoposto alle presenti Condizioni.

**SPEDIZIONIERE**: la COLUMBIA S.r.l. con sede legale in 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), in VIA Z. BRICITO Saloni n.31/A, C.F. 00712240274, P.I. 01700420241

### Art. 1 – Oggetto del Contratto:

1.1. Il Mandante conferisce allo Spedizioniere, che accetta, espresso mandato, senza alcun obbligo di esclusiva e/o subordinazione, a concludere per conto di esso, anche solo a proprio nome, i contratti di trasporto necessari per la consegna di tutta la merce che verrà indicata tramite il Conferimento d'Incarico che il Mandante invierà allo Spedizioniere con congruo preavviso a mezzo e-mail e/o fax nei quali verranno anche indicati il luogo di carico e quello di scarico della merce stessa.

1.2. Nel caso il Mandato venga conferito per trasporti internazionali, l'Incarico non comprenderà l'attività relativa al transito delle merci attraverso le dogane, salvo differente accordo con il Mandante.

### Art. 2 – Obblighi dello Spedizioniere:

2.1. Lo Spedizioniere, una volta confermata l'accettazione del Mandato (che potrà ritenersi espressa anche solo con l'esecuzione dello stesso), si impegna ad eseguire il Mandato in conformità alle istruzioni ricevute dal Mandante come indicate nel Conferimento d'Incarico, agendo nell'esclusivo interesse del Mandante con la diligenza media del buon padre di famiglia.

2.2. I contratti di trasporto che verranno conclusi dallo Spedizioniere, salvo diverse indicazioni scritte del Mandante, non prevedranno alcuna deroga rispetto ai limiti di responsabilità del vettore incaricato previsti dalle vigenti normative a seconda della tipologia di trasporto e secondo gli usi commerciali, di cui il Mandante viene comunque informato attraverso apposito materiale.

2.3. Lo Spedizioniere, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non avrà alcun obbligo di assicurare la merce oggetto del trasporto.

2.4. Ove lo Spedizioniere dovesse concludere i contratti di trasporto di cui all'art. 1 in violazione delle previsioni di cui all'art. 2.1, sarà inadempiente nei confronti della Mandante esclusivamente per colpa grave in *eligendo*, impegnandosi a tenere indenne la Mandante di tutti i costi, oneri e spese che questa dovesse subire, comunque fino ad un massimo pari al valore di produzione della merce oggetto della spedizione. Salvo quanto previsto nel presente articolo, lo Spedizioniere non potrà essere considerato responsabile per avaria o perdita delle merci trasportate ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dal contratto di trasporto ovvero per le obbligazioni assunte dai terzi con i quali lo Spedizioniere ha concluso un contratto per conto del Mandante.

2.5. L'imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico del Mandante. Il Mandante esonererà sin d'ora lo Spedizioniere da qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell'imballaggio delle merci. Allo stesso modo saranno comunque ad esclusivo onere e carico della Mandante, stivaggio, fardaggio e rizzaggio delle merci salvo differente pattuizione scritta.

Ove il mandante dovesse richiedere che l'attività di fardaggio e rizzaggio siano svolti direttamente dal vettore lo spedizioniere procurerà i materiali necessari sulla base delle istruzioni ricevute.

2.6. Lo Spedizioniere nell'esecuzione del mandato procederà alla nomina di un doganalista per conto del Mandante per l'esecuzione delle operazioni doganali solo in seguito ad espressa conferma scritta da parte dello stesso. In ogni caso il Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia ivi descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura ed etichettatura. Il Mandante è inoltre tenuto a fornire allo Spedizioniere, in tempo utile, tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali oltre all'anticipo delle eventuali imposte da versare.

2.7. Lo Spedizioniere farà tutto quanto nelle sue possibilità per verificare che siano rispettati da parte dei vettori incaricati i tempi di consegna delle merci indicati dalla Mandante nel Conferimento d'Incarico (che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e sicurezza della circolazione).

2.8. Lo Spedizioniere non è inoltre responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del Mandato ricevuto.

2.9. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto dal Mandante per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge. In tali eventualità e in ogni caso a semplice richiesta, lo Spedizioniere cederà tutti i diritti derivanti dai contratti conclusi per conto del Mandante il quale dovrà comunque agire in proprio nei confronti del vettore ovvero il danneggiante.

2.10. Lo Spedizioniere si impegna per l'intera durata del Mandato a tenere costantemente informato il Mandante, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell'espletamento del Mandato di cui all'art. 1.

2.11. Lo Spedizioniere si obbliga altresì a comunicare tempestivamente al Mandante l'eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore.

2.12. Salvo espressa indicazione del Mandante fornite nel Conferimento d'Incarico e fermo restando l'obbligo di informazione, lo Spedizioniere, per effetto del Mandato ricevuto, potrà agire ed eseguirlo con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale Spedizioniere tutte le operazioni necessarie, connesse e presupposte per l'esecuzione del mandato stesso.

2.13. Lo Spedizioniere non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo il caso in cui quest'ultima non venga depositata in magazzini e piazzali di proprietà o nella disponibilità dello Spedizioniere.

### Art. 3 – Merci e Obblighi della Mandante:

3.1. Il Mandante, salvo differente accordo scritto, si impegna a incaricare lo Spedizioniere nei modi e nei limiti di cui alle presenti Condizioni, a concludere contratti di trasporto per le sole merci non pericolose, di cui il Mandante ha la disponibilità giuridica.

3.2. Il Mandante si impegna a fornire allo Spedizioniere tutte le informazioni necessarie per portare a termine l'incarico di cui all'art. 1 per ciascuna singola spedizione.

3.3. Con il Conferimento d'Incarico il Mandante si impegna a non impartire allo Spedizioniere alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare la violazione della normativa nazionale e/o internazionale (anche ma non solo in tema di sicurezza dei trasporti), manlevandolo espressamente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dalla violazione di questo obbligo.

3.4. Il Mandante, salvo differente accordo scritto, non potrà conferire allo Spedizioniere Mandato per trasporti relativi a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o

cose, oppure siano soggette a deterioramento, nonché per trasporto di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte.

3.5. Lo Spedizioniere in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere a qualsiasi titolo per errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dal Mandante. Nel caso in cui lo Spedizioniere avesse a sopportare un danno patrimoniale o non patrimoniale di qualunque natura a causa di errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante questa sarà tenuta a tenere indenne e manlevare lo Spedizioniere dal pregiudizio subito.

3.6. Lo Spedizioniere, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per la minimizzazione dei danni a cui questo dovesse essere esposto, viene sin d'ora autorizzato dal Mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, di procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese del Mandante stessa.

### Art. 4 – Corrispettivi:

4.1. Il corrispettivo della Spedizione verrà concordato di volta in volta ovvero, in mancanza di previo accordo, verrà quantificato come da listino prezzi in vigore al momento dell'esecuzione del mandato.

4.2. Salvo differenti accordi scritti, in qualsiasi momento durante l'esecuzione del Mandato, lo Spedizioniere potrà emettere regolare fattura nella quale saranno indicate le attività svolte in base al Mandato ricevuto.

4.3. Salvo diverso specifico accordo scritto, i pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m.

4.4. Nel caso di cui all'art. 2.6. i diritti doganali dovranno essere sempre corrisposti dalla Mandante prima dell'arrivo della merce in dogana e/o comunque anticipati dalla Mandante. Allo Spedizioniere è comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente anticipate per conto della Mandante.

4.5. Fermo restando quanto previsto all'art. 3.6 delle presenti Condizioni, il Mandante si obbliga inoltre a rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese, costi ed oneri da questo eventualmente sostenuti anche per soste, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente.

4.6. Lo Spedizioniere in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo, oltre a quanto previsto dall'art. 3.6 di cui sopra, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso; fermo restando in capo allo Spedizioniere il diritto di richiedere la corresponsione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e s.m.i., l'eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dal Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all'aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico del Mandante.

4.7. I preventivi del costo totale della spedizione, comprensivi dei costi del trasporto, ove indicati dallo Spedizioniere al Mandante, vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dai prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà quindi assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni meteo marine, di problematiche relative all'importazione ed esportazione della merce, di problemi attinenti alla navigazione ovvero ai porti ovvero per altre cause che possono occorrere nei traffici internazionali.

4.8. Lo Spedizioniere è sempre autorizzato, ma non obbligato, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante anche quando abbia agito in nome e per conto dello stesso, anche in considerazione dell'incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione. Tutte le somme anticipate dallo Spedizioniere devono essere rimborsate dalla Mandante a semplice richiesta.

### Art. 5 – Servizi Accessori:

Sulla base delle necessità dello specifico Conferimento d'Incarico lo Spedizioniere organizzerà per conto del Mandante anche tutti i servizi accessori al contratto di trasporto, in particolar modo nei trasporti multimodali, individuando quindi per conto del Mandante i depositari delle merci in transito o in attesa, gli operatori logistici, gli operatori portuali per il carico e scarico delle merci, etc. Lo Spedizioniere manterrà informato il Mandante anche in relazione a tutte le Attività Accessorie.

### Art. 6 – Caso fortuito e Forza Maggiore:

6.1. Lo Spedizioniere non sarà responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell'Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, caso fortuito e forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa, a condizione che detti eventi non potessero essere previsti nel momento in cui il Contratto è stato concluso.

### Art. 7 – Comunicazioni:

Ogni comunicazione indirizzata allo Spedizioniere sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso gli indirizzi nel seguito indicati:

— Columbia s.r.l., Isola Saloni 36/B, 30015, Chioggia (VE)

Fax 041405276

Email: info@columbia-srl.it

PEC: Columbia.srl@legalmail.it

### Art. 8 – Legge Applicabile e Foro Esclusivo:

8.1. La legge da applicarsi al contratto è la legge italiana.

8.2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all'interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Venezia

### Art. 9 – Disposizioni generali e conclusive:

9.1. Eventuali modifiche o aggiunte al Conferimento d'Incarico, ovvero deroghe alle presenti Condizioni Generali, a pena di nullità e inefficacia, dovranno essere concordate in forma scritta fra Parti.

9.2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni, si fa riferimento alla disciplina disposta dalla normativa italiana vigente in materia di spedizione.

9.3. Conseguentemente, la violazione o la disapplicazione anche reiterata di una o più delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non dovrà intendersi quale tacita accettazione delle violazioni o disapplicazione delle stesse.

## IL MANDANTE

**Il Mandante dichiara di accettare ed approvare le Condizioni Generali di Spedizione del presente documento e specificamente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile gli artt. 1 (Oggetto del contratto); 2.1 (Accettazione per atti concludenti); 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.13, 3.5 (Limitazioni ed esclusioni di responsabilità); 2.9 (Prescrizione e Decadenza); 2.12 (Discrezionalità dello spedizioniere); 3.6 (Autorizzazione al deposito, rifiuto, disposizione e distruzione delle merci); 4.4. e 4.7. (Rimborso somme); 4.5. (Risoluzione del contratto, costituzione di pegno, stoccaggio esterno e risarcimento del danno); 6 (Caso Fortuito e Forza Maggiore); 8 (Legge applicabile e Foro competente)**

## IL MANDANTE